

*Studio Legale  
Avv Robert Sanna  
Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano  
Tel Fax 0783-766086  
Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it*

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e richiesta di autorizzazione  
alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc**

Per i sigg.ri

1. **Argiolas Giuseppe**, nato a Serrenti (CA) il 30.01.1972, residente Selargius (CA), Via Puccini, 5, Cod. Fisc. RGLGPP72A30I667I;
2. **Casu Luciano**, nato a Capoterra (CA) il 08.02.1972, residente in Uta (CA), Via Su Pixinali, 23, Cod. Fisc. CSALCN72B08B675X;
3. **Melosu Maria Cristina**, nata a Laconi (OR) il 20.03.1964, ivi residente in Corso Garibaldi, 158, Cod. Fisc. MLSMCR64C60E400Q;
4. **Musa Silvia**, nata a Cagliari il 24.01.1967, residente in Carbonia, Via Nicotera, 40/b, Cod. Fisc. MSUSLV67A64B354Z;
5. **Pascalis Stefano**, nato a Cagliari il 21.01.1965, residente in Quartu S'Elena (CA), Via Turris, 36, Cod. Fisc. PSCSFN65E21B354T;
6. **Addis Marco**, nato a Cagliari il 27.05.1967, residente in Isili (CA), Via Mazzini, 39, Cod. Fisc. DDSMRC67E27B354M;
7. **Zucca Iside**, nata a Genoni (OR) il 05.11.1973, ivi residente in Via Don Sturzo, 7, Cod. Fisc. ZCCSDI73S45D968F;
8. **Ibba Federica**, nata a Carbonia (CI) il 07.01.1970, residente in Gonnessa (CA), Via Iglesias, 39, Cod. Fisc. BBIFRC70A47B745F;
9. **Manca Luigia**, nata a Belvì (NU) il 30.07.1964, residente in Laconi (OR) Via Sant'Antonio, 14, Cod. Fisc. MNCLGU64L70A776W;
10. **Mannaro Katiuscia**, nata a Carbonia (CI) il 16.10.1974, residente Portoscuso (CI), Traversa Via delle Regioni, 13, Cod. Fisc. MNNKSC74R56B745D;
11. **Ricci Francesca**, nata a Cagliari, il 08.05.1976, residente in Oristano, Via Donizetti, 22, Cod. Fisc. RCCFNC76E48B354P;



12. **Gianoglio Carlo Giuseppe**, nato a Nuoro il 08.08.1972, residente in Ortacesus (CA), Piazza Italia, 3, Cod. Fisc. GNGCLG72M08F979J;
13. **Coccollone Maria Raffaella**, nata a Nuoro il 21.07.1971, residente in Fonni (NU), Via San Cristoforo, 2, Cod. Fisc CCCMRF71L61F979P;
14. **Dessì Stefano**, nato a Cagliari il 11.07.1970, residente in Armungia (CA), Vico III Mazzini, 5, Cod. Fisc DSSSFN70L11B354V;
15. **Cabiddu Lorenza**, nata a Villagrande Strisaili (OG) il 09.01.1970, ivi residente in Via Baccua Artacci, 3, Cod. Fisc CBDLNZ70A49L953A;
- tutti elettivamente domiciliati in Oristano, Via A Diaz, 64, presso e nello studio dell' Avv. Robert Sanna, del Foro di Oristano (cod. Fisc. SNNRRT68H07M168B – Pec: [avvrobertpietrosanna@puntopec.it](mailto:avvrobertpietrosanna@puntopec.it)) da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

#### **Ricorrenti**

#### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf 80185250588);
  - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf 80012550929);
  - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari** in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf 80009830920);
  - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro** in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf Cf 80000349091)
- tutti *ex lege* rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 – Cagliari.

#### **Resistenti**

#### **E NEI CONFRONTI**

- **di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali** italiani per le classi di concorso A025-A028 – A029 - A030 – A033 – A043- A048- A059 – A061- A345- AB77- come meglio indicato per ciascun



ricorrente nell'allegata documentazione, della scuola secondaria di primo e secondo grado

### **Litisconsorti - Controinteressati**

\*\*\*\*

#### **In Fatto**

**1.** Tutti gli odierni ricorrenti sono docenti abilitati TFA e PAS, ovvero docenti che si sono abilitati con merito tramite il superamento di appositi percorsi formativi.

**2.** I Tirocini Formativi Attivi (TFA) sono stati introdotti dal D.M. 249/2010; successive modifiche sono intervenute ad opera del D.M. 139/2001 e del DM 487/2014. L'art. 10 del D.M. 249/2010 prevede l'Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, testualmente disponendo al comma 1 *“Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a)”*. A conclusione del TFA, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del MIUR 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del MIUR 9 febbraio 2005, n. 22.

**3.** La partecipazione al TFA veniva riservata ai docenti in possesso:

- a) di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal D.M. 39/98 e dagli eventuali esami richiesti per avere accesso all'insegnamento;
- b) di una laurea del nuovo ordinamento, specialistica o magistrale, riconosciuta dal D.M. 22/2005;
- c) del diploma ISEF, già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica, per i TFA di scienze motorie;

**4.** I TFA sono succeduti a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione



per l'Insegnamento (S.I.S.S.), che poi sono state abrogate dall'art 4 ter del D.L. n. 112 del 25.6.2008, poi convertito in Legge dall'art. 1 comma 1 della L. 6 agosto 2008 n. 133;

**5.** Sulla base del D.M. 249/2010 l'abilitazione conseguita tramite la frequenza del TFA risulta declassata rispetto a quella conseguita in passato con i cicli della SSIS , ai cui abilitati era sempre spettato l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l'immissione in ruolo per scorrimento (L. 296/06). A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il TFA spetterebbe solamente l'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato.

**6.** La discriminazione non termina qui: con il D.M. 572/13 emanato il 27 giugno 2013, infatti, le Graduatorie ad esaurimento vengono integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-08 e, iscritti con riserva all'epoca, ha poi completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando il corso TFA.

**7.** In materia di Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) la normativa di riferimento è costituita dal D.M. 249/2010; dal Regolamento del 25 marzo 2013, n. 81 pubblicato in GU Serie Generale n. 155 del 4.7.2013.

**8.** I PAS sono dei percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico - pratici, con contratto a tempo determinato che abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno 2011/2012 incluso, **almeno tre anni di servizio** nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, ovvero nei corsi di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

**9.** I PAS possono essere attivati dagli Atenei e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi di corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al D.M. 28 settembre 2007, n. 137, purchè sedi di Dipartimenti di Didattica della Musica, e al D.M. Del 07 ottobre 2004, n. 82;

**10.** I titoli di abilitazione conseguiti al termine del PAS consentono l'inserimento



nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e costituiscono requisito di ammissione alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, consentendo altresì l'assunzione a tempo indeterminato nelle sole scuole paritarie.

**11.** L'elemento che accomuna i TFA e i PAS è che, nell'ottica di attivare un percorso di formazione particolarmente qualificato per i Docenti, i titoli in parola hanno sempre avuto (v. *infra*) valore abilitante all'insegnamento nelle scuole statali e paritarie e hanno consentito ai ricorrenti di essere assunti fino ad oggi con contratti a termine, per effettuare supplenze di durata anche annuale, infatti, gli stessi ricorrenti risultano **attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto**, ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

**12.** Come già detto, entrambe le categorie di Docenti abilitati possono ambire ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, rimanendo invece fuori dalle GAE, con conseguente preclusione delle loro possibilità di accesso al mondo della scuola in maniera stabile.

**13.** Inoltre, non dispiace ricordare che la frequenza dei suddetti corsi è stata fortemente voluta dal legislatore nell'ottica del conseguimento di un'elevata formazione professionale del Docente.

**14.** Così come non dispiaccia evidenziare che la frequenza di detti corsi è avvenuta con spese a carico dei docenti, che hanno dovuto così sostenere esosi esborsi di denaro, con rette non inferiori a € 2.500,00 / 3.000,00 annui.

**15.** Così come, non può sottacersi che tutti gli odierni ricorrenti fanno parte a pieno titolo del mondo della scuola, seppur in virtù di contratti a tempo determinato, da anni e, stante la preclusione al loro inserimento in GAE, rischiano di essere definitivamente esclusi da questo mondo, non potendo partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Riforma della “Buona Scuola”

**16.** Nonostante quanto sopra esposto, agli stessi ricorrenti è ancora oggi preclusa la possibilità di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) dalle quali viene selezionato il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre il restante 50% è assegnato mediante concorsi per titoli ed esami.

**17.** Anche il Decreto n. 235/2014, di aggiornamento delle Graduatorie per il triennio



2014/2017, non consente alcun nuovo inserimento, prevedendo la sola possibilità di aggiornamento dei punteggi e dei titoli di chi già risulta inserito nelle predette graduatorie.

**18.** A riprova di quanto sopra, si evidenzia che tutti i ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle GAE per le rispettive classi di concorso e tutte le richieste sono state, talvolta, rigettate con apposito Decreto di Esclusione riportante la seguente dicitura: *“Non può chiedere l’inserimento per la classe di concorso....., in quanto non previsto dal D.M. 235 del 01 aprile 2014 – Modalità difforme”*, mentre altre volte sono rimaste prive di riscontro;

**19.** La materia è stata di recente rivistata dal **Consiglio di Stato che con ordinanza n. 5878/2014** riconosce ai **docenti abilitati** all'insegnamento nella scuola di istruzione secondario di primo e secondo grado, che hanno conseguito il titolo con il **TFA I° ciclo, il diritto ad essere inseriti nelle GAE**. Dello stesso tenore la recente **Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015**, con la quale il CdS ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni ricorrenti, sulla motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei PAS, di cui al DM 58/2013, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. **Questa Ordinanza sancisce, in maniera inequivoca, il diritto dei Docenti abilitati PAS all'inserimento nella III fascia delle GAE. I predetti provvedimenti prendono le mosse dalla sentenza n. 5671/2008, con la quale il CDS ha confermato che non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto ed ottenuto l'abilitazione**

**20. Di assoluto rilievo i recentissimi Decreti Monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426, con i quali il Consiglio di Stato, alla luce dell'approvazione della Legge 107/2015, ha disposto l'inserimento nelle GAE, ai fini della partecipazione del piano straordinario di immissione in ruolo, di numerosi docenti abilitati TFA e PAS.**

**Infine, a ulteriore riprova del valore abilitante dei titoli in questione, si cita la recentissima Ordinanza del Consiglio di Stato, n. 5659 del 17.12.2015, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nella GAE dei docenti abilitati PAS.**



**21. In merito è di significativa importanza un'Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.01.2015 che ha equiparato gli abilitati TFA ai vecchi SSIS, stabilendo anche per i primi il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE. Dello stesso tenore la recente sentenza n. 2273 del 08.07.2015, del Tribunale di Terni, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE dei Docenti abilitati con i PAS.**

**Infine, il Tribunale di Pordenone con Sentenza N. 581/2015 ha pienamente riconosciuto il valore abilitante dei titoli in oggetto, riconoscendo il diritto dei ricorrenti, abilitati PAS e TFA, all'inserimento nelle GAE.**

Nel testo della **sentenza N. 2015/581** si fa riferimento all'abolizione delle **SISS** (Scuole di Specializzazione) avvenuta durante l'anno accademico 2008/2009 per effetto del Decreto Legislativo N. 112 del 25 giugno 2008 (articolo 4-ter) e alla loro sostituzione con i cicli **TFA** (Tirocini Formativi Attivi). Si legge nella **sentenza** come la continuità tra **SISS e TFA** viene assicurata dal fatto che ai docenti 'congelati' SSIS è stata data la possibilità di accedere ai corsi TFA senza sostenere alcun esame, con il diritto al mantenimento dei propri crediti formativi acquisiti. Inoltre, il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza N. 105 del 16 gennaio 2015, ha riconosciuto la sostituzione delle **SISS** con i diversi percorsi formativi aventi obiettivo dell'acquisizione all'abilitazione. Si afferma, inoltre, che **il ricorrente, non essendo incluso nelle GaE, non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, venendogli preclusa, di fatto, una buona occasione di impiego.** La sua esclusione è chiara da quanto si evince dal comma 96 della legge 107, attraverso il quale viene specificato che i **docenti destinatari dell'assunzione** possono essere soltanto coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a concorso dell'ex DDG N. 82/2012 e gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento. Per quanto sopra descritto, la **domanda di ricorso dei docenti** iscritti nelle Graduatorie di Istituto II fascia è stata accolta in seguito a pregiudizio considerato grave ed irreparabile: viene pertanto ordinato l'inserimento nelle **GaE di III fascia** per il personale docente di scuola superiore di primo e secondo grado per incarichi a tempo determinato e indeterminato e la partecipazione al piano assunzioni





straordinario disciplinato dalla legge 107/2015.

**22.** L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di definitivamente accertare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella Terza fascia delle GAE sulla base dei titoli abilitanti posseduti, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs 297/1994 e succ. modif. e dalle quali, altresì, si attingono i Docenti per il conferimento delle supplenze annuali (contratti al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (contratti fino al 30 giugno).

**B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione dei ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.**

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima, **preclude** ai ricorrenti, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria, riservando la possibilità di presentare detta domanda **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Oltre a questa preclusione, di natura squisitamente normativa, anche le modalità operative di detta piattaforma precludono in maniera radicale la possibilità di inserimento in graduatoria per diplomati magistrali.

Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità WEB**, "*secondo le seguenti modalità*":

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata,*





*secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **Istanze on line** - presentazione delle Istanze via web - registrazione," presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

**b) inserimento della domanda via web.**

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.

La piattaforma web denominata "**Istanze on line**", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quello posseduto dagli odierni ricorrenti, **non dava la possibilità agli stessi di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, impedendo ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti**, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure **di aggiornamento delle graduatorie.**

#### **C. Sulla legittimazione passiva dei litisconsorti.**

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)**", in relazione al **piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti**, prevede **la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.**

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Infine si evidenzia che la sede dell'ultimo servizio dei ricorrenti è stata svolta in Comuni rientranti sotto la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari, come meglio evidenziato nelle allegate dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445 / 2000 e succ. mod. e integr.

\*\*\*\*

#### **Motivi in diritto**

##### **1. Il sistema di reclutamento dei docenti**

Per poter meglio capire le ragioni giustificative la domanda avanzata dai ricorrenti



di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

La normativa di riferimento è costituita dal **D. Lgs. 297/1994 (T.U. in materia scolastica)**, dalla **Legge 124/1999**, dal **D.L. n. 255/2001 (convertito in Legge n. 133/2001)** e dalla **Legge n. 296/2007 (finanziaria per il 2007)**

Secondo l'art 399 del T.U. *“l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, avviene mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali”* L'art. 401 richiedeva, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli: a) *il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto”*;

**L'art. 1 della legge 124/1999** ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili**, modificando profondamente sia l'art. 399 sia l'art. 401 sopra riportati. Infatti l'art. 401, così come modificato, dispone che *“le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1”*

**L'art 399, così come modificato, prevede che l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.**

L'art. 2 della Legge 124/99 ha, inoltre, previsto che, in sede di prima integrazione delle Graduatorie Permanenti ex art 401 T.U., hanno diritto all'inclusione :

a) *i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;*

b) *i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche solo a fini abilitativi, in relazione alla*



medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo”

La lettera b) della citata disposizione normativa ha così confermato e ribadito che i ricorrenti per aver superato un'esame anche ai soli fini abilitativi, hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti.

Al tempo di entrata in vigore della L. 124/99 il sistema di abilitazione prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.I.S.S.), introdotte dalla L. 341/1990, la cui frequenza richiedeva il superamento di una dura preselezione, il pagamento di rette onerose e il superamento di un'esame finale.

I Docenti abilitati SISS potevano presentare domanda di inserimento nelle GAE ed aspirare ad essere assunti per tale via anche a tempo indeterminato.

**Le graduatorie per l'insegnamento** sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, **sono articolate in 3 fasce**. Limitando l'analisi alla fascia oggetto del presente ricorso, ovvero la **Terza fascia**, essa è costituita dai **docenti** che **abbiano superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

**La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

**2) La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.**



La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha trasformato le Graduatorie Permanenti in **in Graduatorie ad Esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti in esse di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"Docenti già in possesso di abilitazione."**

**La chiusura in realtà non era da considerarsi assoluta, considerato che la stessa Legge 296/06 faceva salva la possibilità di inserimento nelle GAE di tutti quei Docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le S.I.S.S. ed avrebbero ottenuto di conseguenza il titolo abilitante in un tempo successivo**

A riprova di quanto sopra, successivamente il MIUR, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, ha attivato altri cicli abilitativi, fra i quali quello SISS (IX° ciclo) a far data dal biennio 2007/2008. Considerato però che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero comunque stati esclusi dalla possibilità di inserirsi nelle GAE, **il Legislatore è nuovamente intervenuto al fine di prorogare i termini utili per l'inserimento degli aspiranti nelle predette graduatorie.**

In tale prospettiva è stato emanato l'art 5 bis della L. 169/2008 che ha permesso l'inserimento nelle GAE a coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le SISS.

**Il valore di questa norma è di assoluto rilievo, considerato che essa, nel consentire l'inserimento nelle GAE di tutti i Docenti che hanno conseguito il titolo dopo la loro chiusura, ha di fatto abrogato e/o comunque superato il disposto della Legge 196/2006 che, invece, statuiva la chiusura delle predette Graduatorie.**

Tuttavia le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'art. 4 ter del D.L.25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituti dal DM n.249 del 10 settembre del 2010: *«a partire dall'anno accademico 2011- 2012, le SISS sono state soppiantate dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione*



dell'abilitazione "

**Non v'è quindi dubbio alcuno che gli odierni abilitati TFA e PAS abbiano lo stesso valore dei vecchi abilitati SISS.**

**3. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore: l'art 5 bis l. n. 169 del 2008**

Stando ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR - diversamente da quanto fatto con gli impugnati decreti - non avrebbe potuto permettere l'inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire "il titolo abilitante SISS", quale requisito di accesso richiesto *stricto sensu* dall'art. 5 bis della l. n. 169/2008.

**Tuttavia, sia la Legge Finanziaria 2007 che la Legge 169/2008 hanno consentito l'ingresso nelle GAE, anche dopo la loro chiusura, a tutti i docenti abilitati tramite le S.I.S.S..** Purtroppo questa facoltà viene preclusa agli odierni ricorrenti, abilitati TFA e PAS, sia dal DM 235/2014, di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, sia dal DM 326/2015 che escludono la possibilità di nuovi inserimenti e che prevedono la modalità telematica, tramite il sito istituzionale del MIUR, delle domande di inserimento, precludendo così la possibilità ai ricorrenti anche solo di poter fare domanda poiché non riconosciuti dal sistema.

In proposito si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto in merito al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del pieno straordinario di assunzione: *Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento* (così: Ord. n. 05514114, Est. Mosca, del 03/12/2014; dello stesso contenuto Ord. n. 1106 del 2015).



**Grazie al contenzioso è stata riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE valida sino al 2017.**

**A questo punto, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex artt.3 e 51 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS, e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l'inserimento nelle GAE, anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE!**

Qualunque altro limite interposto tra SISS e TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così **derogata in peius da una norma di rango secondario.**

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, è **stata sanata dallo stesso Ministero il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SISS, al punto che. coloro che parteciparono ai test SISS sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 DM n.249 del 2010) senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla che invece i ricorrenti hanno dovuto superare.**

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo di cui all'art. 5 bis l. n. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, **il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè nessuno, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il TFA.**

Le stesse considerazioni valgono per gli abilitati PAS: i titoli di abilitazione conseguiti al termine del PAS consentono l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e **costituiscono requisito di ammissione alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami**, consentendo altresì l'assunzione a tempo



indeterminato nelle scuole paritarie

**Orbene, sulla base di quanto sopra la L. 107/2015 riconosce agli abilitati PAS, come a quelli che hanno conseguito abilitazione tramite TFA, la sola possibilità di partecipazione al concorso scuola e non anche l'inserimento nelle GAE**

**In merito è stata pronunciata dal Consiglio di Stato l'ordinanza cautelare n. 2530 del 10 giugno 2015 che, nella provincia di Caserta, ammette con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento due ricorrenti che avevano partecipato al corso abilitante PAS. Si tratta di un provvedimento importante poiché riconosce pieno valore abilitante a quei percorsi formativi dei Docenti fortemente voluti dal legislatore nella prospettiva della formazione di un corpo docente altamente formato e qualificato tramite la partecipazione ai relativi percorsi abilitanti..**

#### **4. Sul riconoscimento normativo dei TFA e PAS come titolo abilitante all'insegnamento.**

A partire dal prossimo anno scolastico, quindi, la modalità di assunzione tramite concorso costituirà l'**unico canale di reclutamento**, come previsto dell'**articolo 97**, comma 3, della **Costituzione**.

I docenti inseriti **nelle GAE** sono **abilitati** in quanto **vincitori di concorso** o per aver superato percorsi abilitativi con **valore concorsuale** quali SSIS (o anche le abilitazioni riservate del 2005 e precedenti) e pertanto pur in assenza di servizio svolto (come peraltro molti dei vincitori del **concorso 2012**) hanno il requisito previsto dall'**articolo 97 della Costituzione** che impone il concorso per l'accesso al pubblico impiego.

Orbene, non v'è dubbio alcuno, sulla scorta della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, che il percorso formativo seguito dai TFA e PAS costituisca a tutti gli effetti titolo abilitante all'insegnamento, ragion per cui non si capiscono le ragioni giustificanti la loro preclusione all'inserimento in GAE.

Ma a questo punto si pone un altro problema: i ricorrenti sono tutti Docenti con una lunga esperienza di insegnamento alle spalle, in virtù del loro inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto, e in occasione della loro attività di





insegnamento hanno tenuto lezioni, svolto verifiche, compilato registri, partecipato a scrutini e ad esami, alla pari dei loro Colleghi di ruolo. Orbene, nonostante ciò il titolo da loro posseduto e in base al quale hanno svolto le suindicate attività, non viene dal MIUR considerato titolo valido ai fini dell'inserimento nelle GAE, negando in tal modo il valore abilitante del titolo da loro conseguito.

**La logica conclusione è che, in virtù di questo orientamento del MIUR, tutta l'attività svolta da questi Docenti potrebbe essere nulla, ovvero potrebbero essere nulli i programmi e i verbali da loro sottoscritti, i registri da loro compilati, gli scrutini e gli esami cui gli stessi hanno partecipato e così via. Gli stessi Diplomi conseguiti dagli alunni che si sono imbattuti in questi Docenti – considerati dal MIUR non idonei ad essere inseriti nelle GAE ai fini della loro assunzione a tempo indeterminato – sarebbero invalidi, proprio perchè conseguiti all'esito di un percorso di studio che ha visto la partecipazione di Docenti che il MIUR considera non abilitati!**

#### **5. I danni subiti dai ricorrenti**

Le GAE hanno rappresentato per i ricorrenti l'unica possibilità di accedere al unico canale attivo di assunzioni a tempo indeterminato, pertanto, il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ascrivibile solo ed unicamente al MIUR, **ha comportato (e comporta) l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo, con tutti i comprensibili conseguenti gravi danni, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, a carico degli stessi.**

**Legge n. 107/2015** ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di 150.000 docenti che potrà riguardare **esclusivamente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso**, che costituiscono gli unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994, pertanto, **non essendo i ricorrenti attualmente presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno esclusi da quest'ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.**

Questo piano di assunzione prevede, inoltre, che i soggetti interessati possono **esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali italiani.** Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso



per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani, con conseguenti maggiori chance concrete di assunzione. Purtroppo queste chance allo stato attuale sono concesse soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, senza dimenticare che si attingerà dalle GAE ogniqualvolta si dovrà procedere a nuove assunzioni, come ad esempio per sostituire Docenti che vanno in pensione o che comunque abbandonano la cattedra!**

Considerato inoltre che la frequenza dei corsi di abilitazione per il conseguimento del titolo TFA e/o PAS è stato voluto dallo stesso legislatore, che li ha attivati e adesso non ne riconosce il valore abilitante, sin da ora si avanza formale domanda di ulteriore risarcimento danni sotto forma di rimborso delle spese sostenute dai Docenti per la frequentazione dei predetti corsi.

### **7. Conclusioni sul *fumus boni juris***

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare urgente che consenta ai ricorrenti di essere inseriti nelle GAE, onde consentire agli stessi di poter partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge di riforma del sistema di istruzione e formazione.

La sussistenza del requisito del *fumus boni juris* emerge palese dall'espositiva che precede, dalla quale emerge non solo la parvenza del diritto fatto valere dai ricorrenti ma addirittura la piena fondatezza del medesimo.

Riassuntivamente, è stato ampiamente argomentato, sulla scorta della normativa e della giurisprudenza citata, che: 1) i TFA e i PAS sono titoli abilitanti; 2) per poter accedere alle graduatorie permanenti, ora alle GAE, era necessario aver superato precedenti esami anche ai soli fini abilitativi: requisito posseduto dai ricorrenti; 3) il MIUR con propri Decreti ha sempre illegittimamente negato l'ingresso nelle Graduatorie di tutti coloro che si trovavano nella stessa condizione dei ricorrenti: l'ultimo di questi Decreti è il 235/2014, sulla cui illegittimità si richiama la giurisprudenza sopra citata.

### **8. Sul *periculum in mora***



Come già detto e per le ragioni esposte e più volte richiamate, i ricorrenti, non essendo inseriti nelle GAE, non possono partecipare all'imminente piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge, di recente approvazione, di **Riforma del sistema di istruzione e formazione** che determinerà l'immissione in ruolo, secondo le diverse fasi nella stessa previste, di ben 150.000 docenti. La nuova normativa, prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti: 1) coloro che sono risultati vincitori all'ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012, ma, che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio; 2) i docenti, per l'appunto "iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento"! Inoltre stabilisce che: "a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

**E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normative, la causa non potrà essere mai più riproposta dai ricorrenti, tenuto anche conto dell'eliminazione delle reclamande graduatorie da parte del legislatore.**

Quindi questo piano potrà riguardare solo i docenti inseriti nelle GAE, condannando i docenti non inseriti nelle stesse, come è per gli odierni ricorrenti, alla condizione di "eterno" precario.

In buona sostanza i ricorrenti che già fanno parte da anni del mondo della scuola e che hanno conseguito specifiche e adeguate professionalità, frequentando a loro spese i corsi abilitanti previsti dalla Legge, corrono il concreto rischio di non poter più fare parte di questo mondo. **La grande contraddizione è rappresentata dal fatto che i ricorrenti hanno fatto tutto ciò che la Legge (D.M 249/2010 e ss. Mod. e Int.) chiedeva loro di fare per essere abilitati all'insegnamento e quindi poter essere inseriti nelle GAE.**

**Il bene a cui i ricorrenti aspirano e di cui chiedono tutela, ossia l'accesso al ruolo, non è in alcun modo sostituibile con altre forme di tutela, come quella risarcitoria, in quanto il mancato inserimento nelle GAE, consacrerà il loro stato di precariato che perdura già da molti anni, in dispregio di un diritto**



**soggettivo riconosciuto loro come incontestabile.**

**Vista la ristrettezza dei termini sopra indicati, si ritiene che l'urgenza sia tale da giustificare l'adozione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte*, considerato che la stessa PA riconosce di poter inserire in graduatoria, seppur con riserva, i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli.**

\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto, i ricorrenti, rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, chiedono vengano accolte le seguenti

### **Conclusioni**

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, 669 bis e 700 c.p.c, previo accertamento e declaratoria della nullità e/o illegittimità e conseguente disapplicazione:

A. Del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Gae per il triennio 2014/2017 e del DM 326/2015, nella parte in cui non hanno consentito e non consentono ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso di appartenenza, nonché di ogni ulteriore atto a questi collegato, dipendente e/o connesso

**In via cautelare *inaudita altera parte*** o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di disporre l'inserimento a pieno titolo o, in subordine, con riserva nella III fascia delle GAE provinciali definitive del USR Sardegna, nelle rispettive classi di concorso, ambiti territoriali di Cagliari e Nuoro, valide per il triennio 2014/2017, così come richiesto da ciascun ricorrente in base alla propria domanda, nelle classi di concorso e con il punteggio nelle stesse indicate, così come richiesto da ciascun ricorrente in base alla materia per cui risulta abilitato, domanda e/o istanza di inserimento anche da ripresentare per la classe di concorso per la quale si è ottenuta l'abilitazione o, in alternativa, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannando le Amministrazioni convenute ad



adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire il richiesto inserimento, fra i quali l'eventuale ri-presentazione della domanda di inserimento nelle predette GAE .

### **Nel merito**

1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Sardegna, Ambiti Territoriali di Cagliari e Nuoro, valide per gli anni scolastici 2014/2017, secondo le preferenze espresse nelle singole domande presentate dai medesimi ricorrenti, nelle classi di concorso e con il punteggio nelle stesse indicate, così come richiesto da ciascun ricorrente in base alla materia per cui risulta abilitato, domanda e/o istanza di inserimento anche da ripresentare per la classe di concorso per la quale si è ottenuta l'abilitazione e con il punteggio posseduto al momento dell'inserimento, o in alternativa, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento in via definitiva dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con tutte le conseguenze di legge.

### **In subordine**

Nella, denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare il MIUR al pagamento delle somme pagate dai ricorrenti per la frequentazione dei corsi abilitanti, nella misura da accertarsi in separato giudizio.

**In ogni caso** accertare il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno da perdita di chance, subito dai ricorrenti a causa dell'illegittima esclusione dalle GAE, con condanna del MIUR al risarcimento dello stesso in misura da accertarsi corso di causa e/o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*



**Si versano in atti i seguenti documenti:**

1. Fascicolo personale **Argiolas Giuseppe** contenente: a) Dichiarazione personale – autocertificazione; b) Domanda inserimento in GAE; c) Certificato conseguimento titolo abilitante; d) Documento identità e codice fiscale;
2. Fascicolo personale **Casu Luciano** contenente: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione b) Certificato conseguimento titolo abilitante; c) Domanda inserimento in GAE c) Documento identità e codice fiscale;
3. Fascicolo personale **Melosu Maria Cristina** contenente: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione - Autocertificazione titolo b) Domanda inserimento in GAE c) Documento identità e codice fiscale
4. Fascicolo personale **Musa Silvia** contenente: a) Autocertificazione b) Certificato conseguimento titolo abilitante ; c) Domanda inserimento in GAE d) Documento identità e codice fiscale;
5. Fascicolo personale **Pascalis Stefano** contenente: a) Dichiarazione personale; b) Domanda inserimento in Gae; c) Certificato conseguimento titolo abilitante; d) Documento identità e codice fiscale;
6. Fascicolo personale **Addis Marco** contenente: a) Dichiarazione personale; b) Autocertificazione titolo e sede ultimo servizio; c) Domanda inserimento in GAE; d) Documento identità e codice fiscale; e) Certificato conseguimento PAS;
7. Fascicolo personale **Zucca Iside** contenente: a) dichiarazione personale e Autocertificazione titolo e servizi; b) Certificato conseguimento titolo abilitante; c) Domanda inserimento in Gae d) documento identità e codice fiscale;
8. Fascicolo personale **Ibba Federica** contenente: a) Dichiarazione personale – autocertificazione; b) Certificato conseguimento titolo abilitante; c) Domanda inserimento in GAE d) documento identità e codice fiscale;
9. Fascicolo personale **Manca Luigia** contenente: a) Dichiarazione personale – Autocertificazione servizi e titolo b) Domanda inserimento in GAE c) documento identità e codice fiscale;
10. Fascicolo personale **Mannaro Katiuscia** contenente a) Dichiarazione personale – autocertificazione; b) Certificato conseguimento titolo abilitante; c) Domanda inserimento in GAE d) documento identità e codice fiscale;



11. Fascicolo personale **Ricci Francesca** contenente: a) Dichiarazione personale – autocertificazione con allegato documento identità e codice fiscale; b) Certificato conseguimento titolo abilitante TFA; c) Domanda inserimento in GAE;
12. Fascicolo personale **Gianoglio Carlo Giuseppe** contenente: a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Autocertificazione titolo e servizi b) Decreto esclusione inserimento in GAE; c) Documento identità e codice fiscale
13. Fascicolo personale **Cocollone Maria Raffaella** contenente: a) Autocertificazione titolo e servizi; b) decreto di esclusione; c) documento identità e codice fiscale;
14. Fascicolo personale **Dessì Stefano**, contenente: a) dichiarazione personale titolo e servizi; b) decreto esclusione inserimento GAE; c) documento identità e codice fiscale;
- 15 Fascicolo personale **Cabiddu Lorenza** contenente: a) Autocertificazione titolo e servizi; b) Decreto esclusione inserimento in GAE; c) documento identità e codice fiscale;

\*\*\*\*\*

**Istanza per la determinazione della notifica ai litisconsorti ex art. 151 cpc**

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse dei ricorrenti,

**premesse che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari e della provincia di Nuoro per le classi concorsuali indicate nelle domande presentate dai singoli ricorrenti;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive degli ambiti territoriali delle predette Province, per le classi di concorso meglio indicate nelle domande presentate dai singoli ricorrenti, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, visto il contenuto della Riforma della "Buona Scuola" che riconosce la possibilità di partecipare all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani, si ritiene che lo stesso debba essere notificato a tutti i docenti inseriti nelle GAE dei predetti 101 ambiti.
- La notifica del ricorso a tutti questi docenti - controinteressati nei modi ordinari





sarebbe oltremodo oneroso e incompatibile con il carattere di urgenza della domanda, stante il loro elevato numero, così come le stesse considerazioni possono farsi per la notifica a mezzo pubblicazione sulla G.U., laddove invece l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha previsto la facoltà, per il Giudice, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Questa strada questa risulta oggi seguita anche da diversi Tribunali di merito in cause aventi lo stesso oggetto della presente (Tribunale Cremona, Sez. Lav. RG 379/2015; Tribunale di Firenze, Sez. Lav. RG 313/2015; Tribunale Torino, Sez. Lav. RG 4975/2015; Tribunale Velletri, Sez. Lav. RG 2710/2015; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – Fonte sito del MIUR [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12) ).

- detta forma di notificazione viene seguita anche dal Tribunale oggi adito (vedasi Giudizio RG 553/2015 - 1)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

**autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso A025-A028 – A029 - A030 – A033 – A043- A048- A059 – A061- A345- AB77, come indicate nelle domande presentate dai singoli ricorrenti, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto**



**di fissazione dell'udienza.**

\*\*\*\*\*

L'Avvocato Robert Sanna dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvrobertpietrosanna@puntopec.it](mailto:avvrobertpietrosanna@puntopec.it)

Ai sensi del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e il contributo unificato versato è di € 259,00.

Oristano, li 29.12.2015

Avv Robert Sanna

